



decreto rettorale

PR VENETO FSE+ 2021-2027- Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” - Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 14 borse di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale della durata di due mesi presso l’Università luav di Venezia.

ARSBL/STTTI/MG

il rettore

premess che

- la giunta regionale della Regione del Veneto, con delibera n. 553 del 9 maggio 2023 ha determinato le modalità di presentazione di progetti a valere sul PR VENETO FSE+ 2021-2027- Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” - Priorità 2 - Obiettivo specifico f);
- con decreto del direttore dell’area formazione e istruzione n. 1526 del 15 novembre 2023 sono state rese note le risultanze istruttorie in relazione al bando su citato e sono stati finanziati all’Università luav di Venezia, in qualità di capofila di progetto, n. 11 progetti, di cui 9 di tipologia intra-interateneo e 2 di tipologia interregionale;
- a valere sul finanziamento complessivo vanno attivate n. 17 borse di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale della durata di due mesi;
- con decreto del rettore rep. n. 671/2023 del 7 dicembre 2023 è stata approvata l’autorizzazione alla partecipazione ai progetti finanziati ed alla sottoscrizione dell’atto di adesione in relazione al PR VENETO FSE+ 2021-2027- Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” - Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca 2023;
- il predetto atto di adesione è stato assunto al protocollo luav n. 96581/2023 del 7 dicembre 2023;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

richiamato il Codice etico e di Comportamento dell’Università luav di Venezia;

richiamata la "Sezione Rischi corruttivi e trasparenza" di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) luav;

richiamato il regolamento interno per il conferimento di borse di studio post-lauream e per attività di ricerca;

considerato che:

- si rende necessario per il buon esito dei progetti finanziati nell’ambito del PR VENETO FSE+ 2021-2027- Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la

crescita” – Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 avviare una procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 14 borse di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale della durata di due mesi;

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 104 prevede che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale AFAM costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle Università;

- le borse sopra richiamate si occuperanno del networking tra i diversi stakeholder coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali, contribuendo alla promozione e diffusione delle iniziative sui territori, favorendo occasioni di confronto ed integrazione con altre progettualità finanziate anche attraverso altri fondi;

- le borse di animazione territoriale sono assimilabili alle borse di studio post-lauream e per attività di ricerca, giusto regolamento di ateneo di cui alle premesse del presente decreto;

accertata la copertura finanziaria delle borse sui fondi FSE+ 2021-2027 del budget autorizzatorio dell’ateneo per l’anno 2025, giusto decreto del direttore generale repertorio n. 649/2023 protocollo n. 99433 del 20 dicembre 2023;

sentito il prof. Francesco Musco, direttore della sezione di coordinamento della ricerca;

sentiti i responsabili scientifici dei progetti

decreta

articolo 1 (Tipologia concorsuale)

1 Nell’ambito del PR VENETO FSE+ 2021-2027- Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” – Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023, è indetta una selezione per valutazione curriculare per il conferimento di n. 14 borse di animazione territoriale presso l’Università Iuav di Venezia.

2 Le schede descrittive delle 14 borse di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale, in cui sono desumibili gli obiettivi di ciascuna borsa, il relativo programma di lavoro, il progetto specifico, le modalità di svolgimento della ricerca, il profilo del/della borsista ed il titolo di accesso per ciascuna borsa nonché gli eventuali titoli preferenziali, sono consultabili in allegato al presente bando di ammissione di cui costituiscono parte sostanziale e integrante (Allegato A1).

L’importo totale di ciascuna borsa è pari a 4.340,00 euro. La durata di ciascuna borsa è pari a 2 mesi per un impegno stimato in 160 ore/mese.

3 Le attività di ricerca sono certificate dal/dalla borsista ai sensi della normativa regionale in materia. Nel dettaglio alla/al borsista verrà richiesta la redazione/compilazione dei seguenti documenti:

- report conclusivo dell’attività svolta con evidenza dei risultati conseguiti;
- abstract di ricerca;
- calendario preventivo e consuntivo.

Considerata l’importanza strategica che le diverse attività di ricerca possono rivestire per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale, la Regione del Veneto intende effettuare un’azione di accompagnamento che garantisca la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati di tutte le attività di ricerca finanziati con fondi pubblici.

In tal senso è necessario alimentare l’apposito database predisposto dalla

Regione del Veneto, dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerche realizzate.

articolo 2 (Requisiti di ammissione)

1 Possono partecipare alla selezione i cittadini e le cittadine appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini e le cittadine extracomunitari/e, in regola con il permesso di soggiorno ed equipollenza del titolo di studio, in possesso del titolo di studio indicati all'allegato A1 al presente bando di selezione (schede da A1.1 ad A1.14) e di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Sono considerati equipollenti alla laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale AFAM.

2 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.

3 I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva; l'esclusione dalle selezioni, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, con motivato provvedimento da portare a conoscenza dell'interessato/a all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione.

articolo 3 (Domanda di ammissione)

1 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/iuav/>

a partire dalle ore 13.00 del 03/02/2025 entro e non oltre le ore 13.00 del 23/02/2025.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato/la candidata dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

2 La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Curriculum vitae e studiorum, preferibilmente in formato europeo;
- Copia di documento d'identità in corso di validità;
- Questionario regionale di partecipazione all'intervento;

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza ma la procedura di compilazione e l'invio informatico della domanda dovranno essere completati entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del bando. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

3 Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, gli stati, fatti e qualità personali possono essere documentati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà da parte di:

- i/le cittadini/e italiani/e dell'Unione Europea, senza limitazioni;
- i/le cittadini/e di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente

soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

- i/le cittadini/e di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi in precedenza descritti, gli stati, fatti e qualità personali sono documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato/la candidata è cittadino/a, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese.

4 L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

5 Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il/la candidato/a decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quanto disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

6 È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

7 Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

articolo 4 (Commissione Giudicatrice)

1 L'Università Iuav di Venezia provvede ad effettuare la valutazione comparativa dei curricula dei candidati avvalendosi di una apposita Commissione Giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento interno per il conferimento di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.

Commissione Giudicatrice 1: da borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale A1.1 a borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale A1.7.

Commissione Giudicatrice 2: da borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale A1.8 a borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca per animazione territoriale A1.14.

2 Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicato nella pagina dedicata alla "Ricerca", sezione "lavora con noi", del sito di ateneo.

3. Gli atti di selezione sono sottoposti all'approvazione della dirigente dell'area Ricerca, Sistema Bibliotecario e Documentale.

articolo 5 (Svolgimento della selezione e criteri di valutazione)

1 La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte dai/dalle candidati/e al conferimento della borsa di studio e per attività di ricerca per animazione territoriale sulla base di una valutazione titoli sulla produzione scientifica, della valutazione di un curriculum vitae e studiorum.

2 Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato/a nella valutazione dei titoli scientifici e del curriculum.

I punteggi saranno così distribuiti:

- all'insieme dei titoli scientifici e del curriculum verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.

Valutazione dei titoli scientifici e del curriculum (massimo punti 100)

Indicatori di valutazione:

- a) specificità della laurea con riferimento al tema della ricerca, fino a un massimo di punti 25 su 100;
- b) pubblicazioni scientifiche inerenti al SSD indicato nel bando, fino a un massimo di punti 10 su 100;
- c) competenze acquisite ed esperienze di studio e ricerca specie se inerenti il tema della ricerca, fino a un massimo di punti 30 punti su 100;
- attività di studio, ricerca e sperimentazione progettuale svolte presso università o enti pubblici e privati, fino a un massimo di punti 25 su 100;
- e) titolo di dottorato, workshop universitari, corsi di perfezionamento e master coerenti con il tema specifico indicato dal bando, fino a un massimo di punti 10 su 100;

3 Preliminarmente alla valutazione delle candidature, la commissione giudicatrice definisce i parametri sulla base dei quali sarà svolta la selezione dei/delle candidati/e, tenendo conto dei criteri di cui al precedente comma 2 e conformandosi alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2 del "Regolamento interno per il conferimento di borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca".

4 La Commissione esaminatrice è tenuta a redigere un verbale dal quale risultino la definizione preliminare dei criteri di valutazione, gli esiti della valutazione curriculare dei/delle candidati/e di cui al precedente comma 3. Il processo di selezione si conclude con la stesura dell'elenco degli idonei/e al conferimento della borsa di studio, ordinati secondo una graduatoria di merito. La borsa viene conferita al/alla candidato/a collocato/a nella prima posizione della graduatoria dei candidati idonei. In caso di parità di punteggio, prevale il/la candidato/a con la minore età anagrafica.

5 Il supporto amministrativo alle commissioni ed il coordinamento delle attività sono garantiti dal servizio Trasferimento tecnologico, territorio e innovazione dell'area Ricerca, sistema bibliotecario e documentale.

articolo 6 (Incompatibilità)

1 Le borse di studio sono incompatibili con:

- a) altre borse a qualsiasi titolo conferite;
- b) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- c) assegni di ricerca;
- d) rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.

2 I titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico e a condizione che:

- a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca di cui alla borsa;
- b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal borsista;
- c) non rechi pregiudizio all'università, in relazione alle attività svolte.

Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

3 Le borse non possono essere conferite a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un

componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4 In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca o di mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del regolamento interno per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca e dal bando di concorso, con provvedimento adeguatamente motivato del dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale, sentito il responsabile scientifico, è dichiarata la decadenza della fruizione della borsa.

5 Il/la titolare della borsa che intenda rinunciare, è tenuto a darne comunicazione al/alla responsabile scientifico e al dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza, che deve coincidere con il primo o l'ultimo giorno del mese di svolgimento delle attività di ricerca.

articolo 7 (Pubblicità dell'elenco di idonei, importo e stipula dei contratti)

1 Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, il/la dirigente responsabile del procedimento emana con proprio provvedimento la graduatoria dei candidati che hanno superato la selezione. La predetta graduatoria sarà pubblicata all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Università Iuav di Venezia alla conclusione della valutazione da parte della commissione giudicatrice, e trasmessa al Dipartimento o ad altra struttura responsabile del programma di ricerca.

2 Il vincitore/la vincitrice dovrà esprimere la propria accettazione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio dell'amministrazione dell'Università Iuav di Venezia.

3 Con la stipula del contratto, il/la borsista assume i diritti e doveri previsti dall'articolo 8 del regolamento.

4 In caso di mancata accettazione, la borsa potrà essere conferita al candidato/alla candidata immediatamente successivo/a nella graduatoria di cui al comma 1.

5 La borsa viene erogata al/alla titolare in rate mensili posticipate. A richiesta del/della borsista, l'attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.


6 Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università Iuav si riserva di non procedere al conferimento della borsa.

articolo 8 (Trattamento dei dati personali)

1 I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa in questione. Si rinvia all'Informativa per il trattamento dei dati personali dei candidati/delle candidate che intendono partecipare a procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca e borse di studio post lauream e per attività di ricerca, pubblicata sul sito web dell'Università Iuav di Venezia, sezione Privacy.

articolo 9 (Responsabile del procedimento e pubblicità)

1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/90, n. 241, la responsabile del procedimento della presente selezione è la dott.ssa Margherita Giardina, responsabile del Servizio Trasferimento Tecnologico, territorio e innovazione dell'Università Iuav di Venezia.



2 Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale online dell'Università Iuav di Venezia e nella sezione "lavora con noi" del sito web di ateneo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.

3 Per eventuali informazioni rivolgersi a: Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione dell'Università Iuav di Venezia, e-mail fse@iuav.it, tel. 041 257 1829-1830-1861-1880.

Il rettore

Benno Albrecht